

APPROVATO CON D.C.C. n. 113/2006

STRALCIO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI

1.1-DEFINIZIONE

Art. 47 Comma 1 - **INSEGNA DI ESERCIZIO** -

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce “targa” un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc...) apposto sull’ingresso che dà accesso ai locali della sede dell’attività o nelle immediate vicinanze.

Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell’attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell’esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna e pertanto regolamentato dai contenuti del Titolo 1. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Sono considerate insegne di esercizio anche immagini, messaggi o loghi posizionati secondo le prescrizioni descritte al precedente comma che pubblicizzano prodotti trattati dall’esercizio commerciale o ricettivo.

Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l’individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc... La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.

1.2-CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE

Al fine di individuare delle categorie tra le diverse tipologie di insegne, nel Piano si farà riferimento alla seguente classificazione:

1. Caratteristiche costruttive

In funzione delle principali caratteristiche di costruzione si individua una prima classificazione così suddivisa:

- Tipologia 1 - Insegne con lettere singole scatolate
- Tipologia 2 - Insegne a cassonetto

- Tipologia 3 - Insegne a pannello
- Tipologia 4 - Insegne con tubi al neon
- Tipologia 5 - Insegne speciali o totem
- Tipologia 6 - Decorazioni di vetrine o muri con tecniche pittoriche e/o vetrofanie
- Tipologia 7 - Targhe professionali

2. Modalità di installazione

In funzione della modalità di inserimento e collocazione si identificano le seguenti caratteristiche:

- Frontali in aderenza alla facciata dell'edificio o a manufatti costituenti pertinenze accessorie dello stesso
- Bandiera orizzontale
- Bandiera verticale
- A tetto o su pensilina di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali.
- Su struttura portante posizionata al suolo

3. Illuminazione

In funzione della tipologia di illuminazione si distinguono le seguenti categorie:

- Non luminose
- Illuminate
- Luminose

1.3-FORME PARTICOLARI DELLE INSEGNE

Sono invece considerate forme particolari di insegne quella costituite da:

- a. Insegne temporanee. Sono insegne che per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non hanno lo scopo di esposizione permanente. Tali insegne dovranno essere diverse dall'eventuale progetto delle insegne definitive. La durata massima

complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i novanta giorni consecutivi. Possono essere considerate insegne temporanee anche striscioni collocati in aderenza alla facciata o nelle pertinenze accessorie dell'edificio commerciale, industriale o direzionale, ovvero nella parte bassa di edifici residenziali ospitanti attività commerciali. I mezzi pubblicitari in genere che pubblicizzano la vendita di immobili o parti di essi, sono da considerarsi insegne temporanee e, nel solo caso di immobili in costruzione, la durata delle autorizzazioni potrà essere pari alla durata del cantiere.

- b. Cartelli temporanei. Sono mezzi reclamizzanti le vendite straordinarie, promozioni (conseguenti alle comunicazioni ai sensi delle leggi 80/80, 130/91 e s.m.i.), e cartelli di prossima apertura. Sono ammessi esclusivamente se riferiti alla promozione in corso, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Non sono ammessi cartelli, manifesti o altri mezzi provvisori collocati al di fuori dello spazio offerto dalle vetrine.

1.4-MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE INSEGNE

Su ciascuna insegna installata ai sensi del presente Piano, ad eccezione delle insegne a bandiera, può essere autorizzata la destinazione di una superficie non superiore 50 % per la diffusione di grafica non appartenente all'attività esercitata ma ad uno o più gruppo di prodotti/marche commercializzati nell'esercizio.

Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare non si applicano nei soli casi in cui, dietro documentazione, sia dimostrata l'esistenza di un contratto di concessione, di franchising, di agenzia, di rappresentanza esclusiva autorizzata.

In tutti i casi in cui esistano dubbi interpretativi relativamente ai rapporti di interdipendenza fra il richiedente e la Casa produttrice, l'Amministrazione Comunale si rimetterà al parere del Funzionario responsabile del procedimento.

I messaggi presenti nelle insegne di esercizio ed esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona.

2- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

2.1- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica di cui all'art. 7.9 del Titolo I alla voce "edifici tutelati", non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali. Potrà essere

autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e nei luoghi adiacenti, di targhe ed altri mezzi, solamente se realizzati con materiali e stili compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti. Nell'ambito degli edifici elencati all'art. 7.9 del Titolo I il funzionario responsabile del procedimento potrà avvalersi del parere della commissione edilizia per rilasciare l'autorizzazione relativa alla collocazione dell'insegna richiesta.

Su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare insegne di esercizio private.

In corrispondenza degli immobili prospicienti la P.zza 66 Martiri, il tratto di Via Lupo compreso tra la medesima e la P.zza Marconi, e la P.zza Marconi stessa, è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari luminosi. I mezzi pubblicitari da collocarsi dovranno armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche degli immobili e dell'ambiente circostante. In tale ambito il funzionario responsabile del procedimento potrà avvalersi del parere della commissione edilizia per rilasciare l'autorizzazione relativa alla collocazione dell'insegna richiesta.

Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.

In tutto il territorio comunale le insegne non potranno comunque essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. Sono pertanto vietate le installazioni di insegne definitive sui parapetti di balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Le insegne non dovranno compromettere i rapporti aeroilluminanti dei locali, così come fissati dalle vigenti norme igienico-edilizie.

Se le strutture sono installate su un passaggio pedonale, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità dello stesso.

Le targhe relative alle attività svolte all'interno dello stabile dovranno essere collocate sull'edificio in una zona dedicata e limitrofa all'accesso principale dello stesso. Le targhe dovranno essere uniformi per dimensione.

2.2-MATERIALI, FORME E COLORI

Tutte le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

L'installazione di insegne a lettere singole scatolate ed a tubi al neon, e non dotate di pannello di fondo, dovrà essere realizzata in modo tale che anche il colore del sottostante

telaio si armonizzi con i colori dell'insegna e dell'edificio. È ammesso l'utilizzo di tutti i materiali comunemente impiegati nella fabbricazione delle insegne.

2.3-ILLUMINAZIONE

Nel caso in cui l'insegna di esercizio sia luminosa o illuminata, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, ecc..) dovranno essere occultati o sistemati in posizioni ordinate e non casuali.

La possibilità di utilizzare un sistema di illuminazione sarà soggetta alle seguenti condizioni:

- collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.5,10 dal piano stradale.
- le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada
- la sporgenza dal filo del fabbricato in caso di presenza di marciapiede dovrà essere inferiore di almeno cm.50 rispetto alla larghezza del marciapiede stesso se collocata ad un'altezza compresa tra i 3,00 e 5,10 m mentre potrà raggiungere la larghezza intera del marciapiede in caso di collocazione ad un'altezza superiore ai 5,10 m; in assenza di marciapiede, stante la collocazione ad un'altezza superiore ai 5,10 m potrà sporgere di 1 m rispetto alla facciata dell'edificio.
- Le prescrizioni sopra indicate dovranno essere rispettate anche all'interno delle aree pedonali ove è consentito l'accesso agli automezzi per carico\scarico merci o per i residenti. Tuttavia, nel caso sia salvaguardato uno spazio, completamente libero, per la circolazione veicolare, di larghezza utile non inferiore a m 3,50, la collocazione potrà comunque avvenire ad un'altezza compresa tra i 3,00 e 5,10 m, indipendentemente dall'esistenza o meno di marciapiedi.
- la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante
- non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste
- le insegne di esercizio luminose, per luce propria o per luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2.4-INSEGNE A BANDIERA – NORME GENERALI - PRESCRIZIONI

Le insegne a “bandiera” verticali possono essere completate su un solo lato, o superiore o inferiore, da un’insegna orizzontale. Non sono ammesse insegne verticali disposte su due file parallele. Non sono ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell’edificio interessata da portici, salvo che per le deroghe concesse agli esercizi di interesse pubblico primario (croci di farmacie, ambulatori e pronto soccorso, ospedali, polizia, insegne di rivendita di sali e tabacchi, ecc..)

Per le insegne a bandiera, la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell’ edificio non può superare i 2/3 dell’ ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,00.

La dimensione dell’insegna verticale potrà essere pari a massimo 4 metri lineari con sviluppo in altezza senza superare il limite di gronda.

L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a m 3 dal piano del marciapiede, purché l'insegna risulti arretrata rispetto al filo dello stesso di almeno cm 50. Nel caso in cui l’insegna ricada sulla sede stradale o non sia possibile arretrarla di 50 cm rispetto al filo del marciapiede, l’altezza del bordo inferiore non potrà essere inferiore a 5,10 m dal piano stradale.

L'installazione non potrà essere effettuata a meno di cm 50 dallo spigolo dell'edificio e, nel caso di facciate contigue la collocazione dovrà avvenire preferibilmente in corrispondenza dei muri di confine.

2.5-INSEGNE FRONTALI – NORME GENERALI - PRESCRIZIONI

E’ ammessa l’installazione di insegne frontali, ovvero parallele al piano della facciata dell’edificio, purché la superficie delle stesse non superi il rapporto di 1/20 con la superficie del fronte interessato dell’edificio.

Nel caso di immobili ospitanti più attività, ciascuna insegna, non potrà avere una superficie superiore a mq 10,00.

Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima, rispetto al filo del muro, di 20 cm.

La superficie delle insegne deve essere calcolata “vuoto per pieno”.

Le insegne frontali possono essere collocate al di sopra del vano di porte e vetrine dell’esercizio e dovranno avere la larghezza pari alla larghezza dell’apertura. Le medesime insegne frontali potranno essere contenute anche nello spazio compreso tra gli stipiti e l’architrave di porte e vetrine dell’esercizio, al filo interno della muratura o del vetro senza tuttavia comportare una riduzione dell’illuminazione naturale minima prevista.

Sono da considerarsi insegne frontali anche quelle collocate tra le aperture di porte e vetrine fermo restando che le medesime dovranno avere superficie non superiore a mq 1,00, limite superiore ad un’altezza non eccedente i m 2,20 e sporgenza non superiore a cm 4,00;

Per le insegne illuminate da luce indiretta si rimanda all'art. 2.3 del presente Titolo IV.

2.6-DECORAZIONE DI VETRINE O MURI

L'apposizione di vetrofanie o altre tipologie di decorazioni e comunicazioni è ammessa solo se attinente all'attività esercitata. All'interno della zona "A" le vetrofanie e le pitture murali dovranno essere accuratamente studiate. Dovranno essere evitate, in tutte le zone, realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie e disordinate.

L'apposizione di vetrofanie o le decorazioni pittoriche su vetro non devono comportare una riduzione dell'illuminazione naturale dei locali minima prevista.

2.7-CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate o negli stipiti della porta o, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 50 x 30 cadauna. Se nella stessa posizione sono inserite diverse targhe, le stesse dovranno essere uniformi dal punto di vista dimensionale. Possono essere integrate con simboli o marchi dell'attività.

È consentita la collocazione di targhe professionali anche in corrispondenza degli accessi alle aree private nonché lateralmente alla porta di ingresso (es. cancelli pedonali).

2.8-VETRINETTE PORTA-MENU

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto dello stipite o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascun ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di base e 70 di altezza.

2.9-BACHECHE

Le bacheche installate a muro non potranno sporgere, su suolo pubblico, per più di 20 cm ed avranno dimensioni massime pari ad 1 mq. Per sporgenze superiori a 4 cm deve essere garantito, a norma di legge, lo spazio necessario al transito dei disabili su sedia a ruote. Non potranno, inoltre, essere posizionate ortogonalmente al senso di marcia.

2.10-TENDE

Manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente, a protezione di vetrine e/o ingressi. Nel caso in cui le tende riportino messaggi pubblicitari

non riconducibili ad insegne d'esercizio di cui al presente titolo, seguono le medesime norme previste per la posa di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al TITOLO I. Diversamente si applicano le norme del presente TITOLO. Parallelamente all'asse della strada è consentito riportare sulla tenda l'insegna di esercizio dell'attività. Le tende possono essere ubicate esclusivamente in aggetto su marciapiedi o percorsi pedonali – ciclabili separati dalla carreggiata stradale. L'altezza minima del filo inferiore dovrà essere pari a m 2,20. La sporgenza non dovrà superare la larghezza del marciapiede né ostacolare in alcun modo il transito pedonale. Nelle aree pedonali ove è consentito l'accesso agli automezzi per carico/scarico merci o per i residenti, nel caso sia salvaguardato uno spazio, completamente libero, per la circolazione veicolare, di larghezza utile non inferiore a m 3,50, la collocazione potrà comunque avvenire ad un'altezza non inferiore a m 2,20 indipendentemente dall'esistenza o meno di marciapiedi.

2.11-INSEGNE SUI CENTRI COMMERCIALI

La collocazione delle insegne d'esercizio relative alle attività interne ai centri commerciali, potranno seguire appositi progetti specifici, approvati dalla Commissione Edilizia contenenti previsioni in deroga alle prescrizioni del presente Piano. In assenza dei predetti progetti, la collocazione di mezzi pubblicitari in genere, nei centri commerciali, sarà soggetta integralmente alle norme contenute nel presente titolo.

3- DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

3.1-DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

L'installazione e la variazione di insegne di esercizio da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Piano.

Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g). Per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.

La documentazione da inoltrarsi dovrà essere redatta in lingua italiana su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante munito dei poteri di firma del soggetto che ne fa richiesta, e indirizzato allo Sportello Unico per l'Edilizia.

L'istanza dovrà essere corredata da tutti gli allegati richiesti e riportati sull'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti. Qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione le stesse verranno archiviate.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più insegne purché riferite ad una singola sede.

3.2-RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande complete in ogni parte o 60 giorni dal completamento delle integrazioni, lo Sportello Unico per l'Edilizia deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne di esercizio e simili.

L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio e ha durata illimitata, fatta salva la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione decade quando:

1. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata
2. non venga utilizzata entro il termine di 120 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga al massimo di ugual periodo e su richiesta degli interessati
3. nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.

3.3-PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per limitate tipologie di insegne, definite dal "Regolamento Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni" è possibile seguire una procedura semplificata per l'ottenimento dell'autorizzazione alla collocazione del mezzo.

3.4-VARIAZIONI

Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. Quando si desidera apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte, dovrà essere presentata domanda a norma dell'art. 3 del presente Titolo e prima di procedere dovrà essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda secondo le modalità sopra indicate.

3.5-OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento della condizioni di sicurezza
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

3.6- ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordinanza di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 3.7

3.7-INSEGNE ABUSIVE

Sono considerate abusive la insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna né può costituire titolo di legittimazione dell'insegna medesima.

Sono considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal regolamento comunale, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

4- NORME TRANSITORIE

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Piano, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente Piano quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione.

Oltre a quanto stabilito dalle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Le sanzioni saranno promanate dai soggetti cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale ricompresi nell'art. 12 del D.lgs 285/92.

5 – PREVALENZA NORMATIVA

Le norme contenute al presente titolo devono intendersi prevalenti rispetto a quelle, disciplinanti i medesimi argomenti, contenute nel Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.